

Ctp Reggio Emilia. Cessioni intraUe non imponibili

Senza finanziamento il leasing auto è simulato

**Antonio Gigliotti
Alberto Nastasia**

■ C'è simulazione contrattuale di una cessione intracomunitaria non imponibile Iva di un autoveicolo, in luogo di una cessione interna imponibile, se non è dimostrata la materiale effettuazione delle operazioni necessarie affinché l'operazione possa configurarsi come cessione intracomunitaria (trasferimento in un altro Stato comunitario). Non solo. Si considera, altresì, simulato il contratto

IL PRINCIPIO

Quando il veicolo non è fisicamente trasferito in un altro Stato membro la vendita torna a essere un'operazione interna

di leasing qualora manchi la causa di finanziamento tipica di questo contratto. Sono le conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 360/2007).

All'origine della decisione vi è la contestazione alla società ricorrente della mancata fatturazione di un'autovettura a un proprio cliente, attraverso una simulata locazione finanziaria cui avrebbero preso parte, oltre alla ricorrente, una società propria cliente, in qualità di presunta locataria, e una società tedesca di leasing, in qualità di presunta locatrice.

La questione appare di rilievo in considerazione del con-

sistente aumento nella circolazione di autoveicoli comunitari (per lo più tedeschi), acquisiti da parte di aziende e professionisti nazionali in locazione finanziaria. La ragione del fenomeno - come ampiamente pubblicizzato anche su numerosi siti internet - è correlata all'applicabilità alla locazione transfrontaliera di tali mezzi della regola generale dettata dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto Iva.

La disposizione prevede che la locazione finanziaria di detti beni quando è effettuata da soggetto comunitario è operazione rilevante ai fini Iva nel Paese in cui la società di leasing ha il domicilio (generalmente in Germania), dovendosi, pertanto, seguire le regole sia in tema di aliquota d'imposta ordinaria (in Germania dal 1° gennaio 2007 essa è pari al 19%) che di detraibilità dell'Iva fissate in quel Paese.

Secondo la normativa tedesca l'Iva pagata sulle autovetture aziendali e sui relativi costi è interamente detraibile, al contrario di quanto avviene in Italia.

Per far fronte a tali problematiche in ambito comunitario era stata avanzata la proposta di Direttiva del Consiglio COM (2003) n. 822, in tema di luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi.

In tale sede, proprio in relazione al leasing transfrontaliero, si era osservato che «il problema sarà in gran parte risolto perché il luogo in cui è stabilito il destinatario diventerà il criterio generale per determinare il luogo

della prestazione».

Questa proposta non è, tuttavia, stata accolta nella direttiva n. 2006/112/Ce (contenente il testo rifuso della II e VI direttiva Iva).

Oggi occorre, pertanto, tenere conto di precisi limiti, ben evidenziati dalla decisione in rassegna, entro cui può legittimamente essere operata l'acquisizione di autoveicoli in leasing transfrontaliero.

L'Amministrazione finanziaria può, infatti, disconoscere i vantaggi fiscali quando la cessione intracomunitaria non imponibile e la successiva acquisizione in leasing sono simulate e nascondono un acquisto interno.

È questo il caso in cui l'autovettura venduta dal concessionario italiano al locatore tedesco, e da questi "girata" in leasing all'utilizzatore nazionale, non sia stata fisicamente spostata dall'Italia alla Germania per l'immatricolazione. A spostarsi dalla Germania all'Italia, nel caso in esame, come in molti altri casi già contestati, sono infatti le sole targhe dell'autoveicolo.

Ulteriore argomento in favore della simulazione contrattuale è rappresentato dal riscontro della mancanza della causa del contratto di leasing, consistente nel finanziamento.

È questo il caso in cui il pagamento di una somma equivalente al totale dei canoni sia stato effettuato in un'unica soluzione.

In senso conforme si veda anche la decisione della Ctp di Trento n. 18/2005.